

PRESO ATTO della volontà espressa all'unanimità da parte di tutti i consiglieri comunali eletti e presenti alla seduta, per l'inserimento di un nuovo punto al n. 4 dell'ordine del giorno inerente "Partecipazioni societarie 2019 - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.175/2016."

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e vale a dire per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"

RICHIAMATO l'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 inerente la Revisione straordinaria delle partecipazioni che testualmente recita:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. vale a dire:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che il provvedimento motivato di cui sopra va adottato anche nell'ipotesi in cui l'Ente non detenga partecipazioni societarie, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 del TUSP;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Autonomie n.22/2018/SEZAUT/INPR del 21.12.2018 ad oggetto Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24,

D.lgs. n. 175/2016, contenente specifiche linee guida, con annesse schede tecniche predisposte dalla stessa Corte, quale indicazione procedurale per arrivare alla comunicazione degli esiti della ricognizione straordinaria;

DATO ATTO che dette schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;

PRESO ATTO che la disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016; nello specifico i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

ESAMINATA la allegata Relazione tecnica, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni richiesta dall’art. 24 D. Lgs. 175/2016, con allegate schede standard;

PRESO ATTO che la sola società ABBANOVA SpA - Gestore unico del Servizio Idrico Integrato risulta essere partecipata direttamente dal Comune di Onifai;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Onifai aderisce obbligatoriamente all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), prima denominato A.T.O. Sardegna, che con nota prot. 4584 del 14.09.2017, in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ha chiarito di non essere una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello statuto della EGAS stessa;
- pertanto non si ritiene di dover inserire l’EGAS tra le società partecipate;

DATO ATTO che Abbanoa S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito su citata, è interamente partecipata da Enti Pubblici e attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna, che finanzia interamente le quote di partecipazione dei Comuni soci;

RITENUTO che non ricorrano le fattispecie di cui di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P, trattandosi di società partecipata che produce un servizio all’Ente pubblico, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, per cui non si ritiene di dover adottare alcun piano di razionalizzazione delle società partecipate;

RITENUTO di dover dare atto di quanto sopra ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo di cui all'art. 49, c. 1 del TUEL;

Unanime

DELIBERA

DI APPROVARE il piano di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Onifai, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito da relazione tecnica, secondo lo schema approvato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con deliberazione n. 22/2018/SEZAUT/INPR del 21.12.2018, per ogni singola partecipazione, condividendo le motivazioni analitiche alla base delle proposte operative;

DI AUTORIZZARE pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, il mantenimento dell'unica partecipazione del Comune, che qui di seguito si riporta in modo sintetico:

- mantenimento ABBANOVA SpA - Gestore unico del Servizio Idrico Integrato;

DI TRASMETTERE il presente atto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP, allorquando verranno comunicati nel 2021 i termini di avvio e scadenza per il caricamento dei dati;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente;

DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.